PARTE SPECIALE C REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1.1. TIPOLOGIE DI REATI

La presente Parte Speciale è dedicata ai principi di comportamento relativi ai reati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come individuati nell'articolo 25-septies⁴¹ del Decreto.

Le fattispecie prese in considerazione dal Decreto Legislativo sono le seguenti:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590, co. 3, c.p.).

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita del lavoratore, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 (quaranta) giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, co. 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella (art. 583, co. 2, c.p.).

Le richiamate fattispecie rilevano solo se commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il regime sanzionatorio applicabile alla Società per i reati in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro è di natura sia pecuniaria che interdittiva.

L'evento lesivo dell'incolumità del lavoratore difficilmente potrà tradursi in un qualche interesse o vantaggio in capo all'azienda di appartenenza, a meno che la violazione delle norme antinfortunistiche sia posta in relazione al minor costo sostenuto per il loro mancato

⁴¹ In tale contesto, si segnala che gli artt. 589 e 590 c.p. sono stati modificati dalla Legge n. 3/2018 la quale ha introdotto – per entrambe le ipotesi delittuose – un inasprimento della pena nel caso in cui il reato sia stato commesso "nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria".

rispetto.

Si segnala che, a differenza della generalità dei reati-presupposto previsti dal Decreto, aventi natura dolosa, i Reati considerati nella presente Parte Speciale sono di natura colposa (conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto).

Le previsioni contenute nella presente Parte Speciale del Modello Organizzativo sono volte a far sì che i Destinatari attuino una condotta rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

La normativa primaria (Legge n. 123/2007 e D. Lgs. n. 81/2008), la documentazione interna predisposta da Molini Lario afferente ai controlli programmatici svolti e da svolgere, nonché le singole procedure già adottate al fine di disciplinare le aree di rischio individuate, costituiscono naturale presupposto per la descrizione dei "Principi di Comportamento" a cui i Destinatari devono attenersi e per la redazione del Protocollo denominato "Verifica degli adempimenti in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di Lavoro".

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale C, Molini Lario ha considerato, oltre alla normativa primaria di riferimento (Legge n. 123/2017 e D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), i fattori di rischio riportati nel Documento di Valutazione Rischi redatto ai sensi della normativa prevenzionistica vigente.

Prima di enunciare i Principi di comportamento in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e le procedure che costituiscono il Protocollo finalizzato alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, è opportuno richiamare le principali figure previste dalla normativa di settore (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni).

1.2 RUOLI E RESPONSABILITÀ

Per quanto attiene alla struttura organizzativa ai fini della prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche "**DVR**") ex artt. 17 e 28 del D. Lgs. n. 81/2008, adottato dalla Società individua i soggetti che la normativa vigente indica quali destinatari di specifiche responsabilità e

competenze in tema di sicurezza. In tale contesto, l'organigramma in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, aggiornato alla data del presente Modello, è qui accluso nell'Allegato 3.

In particolare, in Molini Lario, tali soggetti sono:

1.2.1. DATORE DI LAVORO

Al vertice dell'organigramma aziendale si pone il Datore di lavoro che rappresenta il principale garante della sicurezza all'interno della Società; più precisamente, il Datore di lavoro viene definito all'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 come "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".

Al Datore di lavoro sono attribuiti i seguenti, principali, obblighi:

- in via esclusiva, in quanto obblighi non delegabili:
 - designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche "RSPP") (art. 17 D. Lgs. n. 81/2008);
 - elaborare e aggiornare, di concerto con il RSPP, in collaborazione con il Medico Competente e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito anche "RLS"), il "Documento di Valutazione dei Rischi", nonché individuare le misure di prevenzione e protezione, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/2008;
- nonché, anche in via delegata:
 - nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e designare gli Addetti alla Prevenzione Incendi ("API") e gli Addetti al Primo Soccorso ("APS"), verificando il corretto adempimento degli obblighi e dei compiti a loro carico;
 - nominare i preposti per lo svolgimento delle attività di vigilanza e formalizzare le rispettive nomine;
 - predisporre tutte le misure idonee a garantire le linee strategiche per la gestione unitaria e coordinata della sicurezza e della salute (art. 18, co. 1e 2, D. Lgs. n. 81/2008);

- consultare il RLS nei casi previsti dall'art. 50, co. 1, lett. b), c) e d) del D. Lgs. n. 81/2008;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008;

In particolare, le responsabilità del Datore di lavoro includono di:

- garantire nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di lavori effettuati nell'ambito di cantieri temporanei o mobili, nonché quella in materia di segnaletica di sicurezza;
- tenere conto, in occasione dell'affidamento degli incarichi ai lavoratori, delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale (di seguito anche "DPI"), sentito il RSPP ed il Medico Competente;
- assumere le iniziative idonee a garantire che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di utilizzo dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a disposizione dei lavoratori;
- riscontrare tempestivamente le segnalazioni dei preposti nonché quelle dei lavoratori, concernenti eventuali deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero eventuali condizioni di pericolo che si verifichino durante lo svolgimento dell'attività lavorativa presso i locali aziendali;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare con la massima tempestività i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le misure di protezione adottate o da adottare;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'implementazione dei piani di comunicazione e formazione proposti dal Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi ("SPP") (ove presente);

- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di quest'ultimo, copia del DVR, incluso quello relativo ai lavori oggetto di contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare all'INAIL i nominativi del/i RLS, nonché, in relazione alle rispettive competenze: a) a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno 1 (un) giorno, escluso quello dell'evento; b) a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 (tre) giorni; i medesimi dati dovranno essere inviati anche all'Organismo di Vigilanza;
- consultare il RLS in tutti i casi prescritti dalla normativa vigente (con particolare riferimento alle ipotesi di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 81/2008);
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere conformi alla normativa vigente ed adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda (o dell'unità produttiva), nonché al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto, munire
 i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
 contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro;
- convocare la riunione periodica di cui all'art. 35, del D. Lgs. n. 81/2008;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione agli eventuali mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria,

non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di lavoro, inoltre, fornisce al RSPP ed al Medico Competente le necessarie informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i provvedimenti adottati dall'Organismo di Vigilanza.

1.2.2 DATORE DI LAVORO COMMITTENTE PER I LAVORI AFFIDATI CON CONTRATTO D'APPALTO D'OPERA EX ART. 26 D. LGS. N. 81/2008

Si intende il Datore di lavoro così come definito in precedenza, il quale affida lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima.

A tale soggetto sono attribuiti i seguenti obblighi ex art. 26, comma 7, D. Lgs. n. 81/2008:

- in via generale, valutare preventivamente la capacità, le risorse e i modelli organizzativi posseduti e messi a disposizione dagli appaltatori;
- in particolare, verificare i requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore e/o del lavoratore autonomo;
- fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- garantire la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committente;
- garantire il coordinamento della prevenzione e promuovere la cooperazione;
- redigere un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze ex art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera o di somministrazione ("DUVRI").

1.2.3 DIRIGENTI

Si intende il personale che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Al Dirigente sono attribuiti dall'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, i seguenti obblighi:

- affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, sentito il RSPP e il Medico Competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1.2.4 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Si intende la figura in possesso dei requisiti (minimi) di cui all'art. 32 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., designata dal Datore di lavoro, previa consultazione del RLS, a dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 33 del D. Lgs. n. 81/2008.

Il RSPP garantisce un supporto tecnico "specialistico" al Datore di lavoro nell'attività di:

- verifica della conformità di macchine, impianti e attrezzature utilizzate dai lavoratori alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
- informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, con particolare riguardo ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti operanti in seno alla struttura organizzativa della Società;
- informazione e formazione dei lavoratori sul corretto utilizzo dei DPI, dei dispositivi di protezione uditivi (DPI-u) e dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria (c.d. DPI salvavita);
- corretta e puntuale applicazione e valutazione dell'efficacia preventiva di tutte le misure di prevenzione e protezione adottate, in stretta collaborazione con i "capi reparto";
- controllo e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione/protezione di cui al DUVRI, redatto con il Datore di lavoro committente per i lavori affidati in appalto;
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica, di cui all'art. 35, del D. Lgs. n. 81/2008.

1.2.5 MEDICO COMPETENTE

Si intende il medico, designato dal Datore di lavoro, specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Al Medico Competente sono attribuiti i seguenti compiti:

 collaborare con il Datore di lavoro e con il RSPP, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale e delle situazioni di rischio, alla predisposizione ed all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

- effettuare gli accertamenti sanitari di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- collaborare con il Datore di lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso di cui all'art. 25, co. 1, lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008;
- collaborare all'attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- consegnare al Datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e con salvaguardia del segreto professionale;
- informare ogni lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e,
 a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del
 D. Lgs n. 81/2008 al Datore di lavoro, al RSPP ed ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, nonché fornire indicazioni sul significato dei predetti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica del Lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi e che, successivamente, comunica al Datore di lavoro ai fini della relativa annotazione nel DVR;
- comunicare al Ministero della Salute, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente.

1.2.6 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Si intende la persona eletta o designata a rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Secondo quanto disposto dall'art. 50 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- viene consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi e alla individuazione, programmazione e verifica della prevenzione in azienda;
- viene consultato sulle designazioni del Responsabile e degli Addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico Competente;
- viene consultato in merito all'organizzazione della formazione a beneficio dei lavoratori, dei preposti e degli Addetti al servizio prevenzione e alla lotta

antincendio;

- riceve le informazioni e la documentazione aziendale relativa alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata rispetto ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipa alle riunioni periodiche ex art. 35 del D. Lgs n. 81/2008;
- formula proposte in merito all'attività di prevenzione dei rischi;
- avverte il Datore di lavoro dei rischi individuati nello svolgimento della propria attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di lavoro non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza durante il lavoro.

I RLS devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà loro riconosciute.

I RLS non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il RLS, a seguito di apposita richiesta, può ricevere copia del DVR per lo svolgimento della sua funzione.

I RLS del Datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento delle loro funzioni, ricevono copia del DUVRI.

L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina a RSPP o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.

1.2.7 PREPOSTO

Si intende la figura che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitigli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il preposto è responsabile, nell'ambito delle sue funzioni organizzative, del rispetto delle normative di sicurezza da parte dei lavoratori ai quali fornisce istruzioni ed informazioni opportune.

In ragione delle proprie funzioni e competenze, il preposto ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di lavoro (e dal/i dirigente/i, ove nominato/i), ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare il Datore di lavoro e il/i dirigente/i (ove nominato/i);
- verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave
 e immediato circa il rischio stesso e le misure di protezione adottate o da adottare;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al Datore di lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della

formazione ricevuta;

- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di
 ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario,
 interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente
 al Datore di lavoro e al/i dirigente/i (ove nominato/i) le non conformità rilevate;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37, co.
 7, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

1.2.8 ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

Si intende la persona a cui sono assegnati incarichi di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza.

In seno alla Società, il Datore di lavoro ha provveduto, alla nomina di un numero di Addetti primo soccorso adeguato alla struttura ed all'attività svolta.

All'Addetto di Primo Soccorso, in particolare, sono attribuiti i seguenti compiti:

- adempiere correttamente ai propri compiti in materia di primo soccorso;
- garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto delle procedure concernenti il primo soccorso.

1.2.9 ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE EMERGENZE

Si intende la persona a cui sono assegnati incarichi connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze.

In seno alla Società, il Datore di lavoro ha provveduto alla nomina di un numero di Addetti prevenzione incendi e gestione emergenze adeguato alla struttura ed all'attività svolta. All'Addetto prevenzione incendi e gestione emergenze, in particolare, sono attribuiti i seguenti compiti:

- adempiere correttamente ai propri compiti in materia di prevenzione incendi;
- garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto delle procedure concernenti la lotta antincendio e l'evacuazione dai luoghi di lavoro.

1.2.10 LAVORATORI

Si intendono tutti coloro i quali, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008,

svolgono, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

In particolare, i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dal/i preposto/i e dal/i dirigente/i (ove nominato/i), ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione, al fine di stabilire, secondo il tipo di attività svolta, quali DPI sono da utilizzare presso ogni deposito della Società;
- segnalare immediatamente al Datore di lavoro, ai preposti e al/i dirigente/i (ove nominato/i) le deficienze dei mezzi e dispositivi sopra menzionati, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al RLS. Qualora il Datore di lavoro, i preposti e il/i dirigente/i (ove nominato/i) non si attivino, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i lavoratori dovranno inoltrare la segnalazione all'Organismo di Vigilanza;
- astenersi dal rimuovere o modificare, in mancanza di apposita autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal

Datore di lavoro; tutti i corsi di formazione e addestramento svolti vengono registrati sul "Mod.91 - Corso di informazione/formazione/addestramento" e memorizzati automaticamente sul software nelle "Schede nominative di Qualificazione - Mod.51".

sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa di riferimento.

I lavoratori di aziende che svolgono per la Società attività in regime di appalto e subappalto sono tenuti ad esibire apposita tessera di riconoscimento in fase di accesso presso lo stabilimento della Società.

1.2.11 TERZI DESTINATARI

In aggiunta a quella delle figure aziendali indicate ai precedenti Paragrafi, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni alla struttura organizzativa di Molini Lario, svolgono un'attività potenzialmente incisiva sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Allo scopo, devono considerarsi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, "Terzi Destinatari":

- i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di un contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione;
- i fabbricanti ed i fornitori;
- i progettisti dei luoghi di lavoro ed impianti;
- gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici. Alle funzioni sopra definite si farà riferimento sia nei Principi di comportamento sia nel Protocollo previsto nella presente Parte Speciale.

1.3 AREE DI RISCHIO

Fermo restando che qualsiasi attività svolta nell'ambito della Società può essere astrattamente considerata sensibile ai fini dell'accadimento di eventi che possano dare luogo alla commissione di taluno dei Reati in materia di sicurezza sul luogo di lavoro previsti dalla presente Parte Speciale C, si segnala che i maggiori rischi per i lavoratori si riscontrano nello svolgimento dell'attività svolta presso lo stabilimento e il magazzino

della Società.

Sono altresì considerate a rischio – ancorché indirettamente – le attività connesse all'esecuzione di opere in appalto presso la Società.

1.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELLE AREE DI RISCHIO

Ai fini dell'applicazione della presente Parte Speciale, i Destinatari devono:

- avere cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro di cui rispondono, in conformità ai ruoli loro assegnati e ai mezzi messi a disposizione dal Datore di lavoro;
- rispettare e adeguarsi agli ordini e alle discipline aziendali di sicurezza forniti dal
 Datore di lavoro in materia di protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare secondo le istruzioni, i macchinari e le attrezzature presenti sul luogo di lavoro, nonché i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza e protezione;
- segnalare tempestivamente al Datore di lavoro ogni carenza, deficienza od eventuale situazione di pericolo degli strumenti di cui sopra;
- contribuire, per quanto di competenza, alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- attivarsi direttamente, in caso di evidente emergenza, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo, nei limiti delle proprie possibilità e competenze;
- rispettare i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione;
- sottoporsi, secondo le tempistiche previste e le mansioni ricoperte, ai piani di sorveglianza sanitaria;
- collaborare, unitamente al Datore di lavoro, al rispetto della normativa di settore al fine di tutelare e garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- partecipare alle iniziative aziendali, secondo il calendario prestabilito, in tema di formazione ed informazione circa l'utilizzo di macchinari e il rischio di incidenti.

I Destinatari hanno, inoltre, il diritto di:

 essere informati, formati, consultati e resi partecipi delle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

- ricevere istruzioni adeguate, anche attraverso corsi di formazione dedicati, sulle problematiche relative alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro in generale, sulla attuazione delle disposizioni interne aziendali e sull'uso di singoli macchinari;
- potersi sottoporre alle visite mediche programmatiche secondo il piano sanitario elaborato.

1.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

I soggetti responsabili dell'individuazione, dell'attuazione e del controllo sulle misure relative alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza laddove si verifichino situazioni anche solo potenzialmente pericolose per effetto di violazioni delle procedure adottate dalla Società e/o per negligenza dei lavoratori interessati, nonché in tutti i casi in cui l'Organismo stesso ne faccia esplicita richiesta.

In particolare, il Datore di lavoro – coadiuvato dal RSPP - provvede a:

- fornire le statistiche relative agli incidenti eventualmente verificatisi sul luogo di lavoro, specificandone la causa, l'avvenuto riconoscimento di infortuni, la relativa gravità e le eventuali conseguenti azioni intraprese dalla Società;
- informare tempestivamente circa eventuali azioni e/o interventi dell'Autorità
 Giudiziaria nonché della Polizia Giudiziaria (compresa la ASL con funzione di
 Polizia Giudiziaria), in caso di verifica sul rispetto della normativa vigente in
 materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- informare l'OdV in merito ad ogni eventuale variazione che richieda o che abbia richiesto l'aggiornamento della valutazione dei rischi.

- Protocollo -

VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

1. SCOPO E PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Il presente protocollo individua e regola le modalità a cui Molini Lario deve attenersi nella prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro e, in generale, dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

La Società, infatti, ha applicato le disposizioni di prevenzione e controllo previste dalla legge, così come individuate dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalle normative speciali, laddove applicabili, alla propria particolare attività, mediante l'adozione del DVR, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D. Lgs. n. 81/2008.

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Società costituisce un riferimento fondamentale per tutti i Destinatari e per tutti coloro che, al di fuori di Molini Lario, intrattengono rapporti con la stessa.

Molini Lario dovrà pertanto svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di lavoro a
 ciascuno dei lavoratori nella gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro,
 ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di
 prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con
 conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Destinatari;
- impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti i Destinatari;
- impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- impegno a fornire ai Lavoratori gli strumenti necessari (anche di protezione), valutando l'opportunità di investimenti per nuovi impianti, e considerando in tale valutazione, oltre agli aspetti economico finanziari, anche gli aspetti di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. INAIL, ASL, ecc.) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;

- impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;
- impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato
 e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire la loro costante
 adeguatezza alla struttura organizzativa di Molini Lario.

Inoltre, la Società deve fornire la formazione (obbligatoria e non) a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla procedura "PG 6.2 – Risorse umane".

A tal proposito si specifica che:

- il RSPP e il Medico Competente devono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi associati alla specifica mansione che ciascuno dei lavoratori è tenuto a svolgere;
- la Società è tenuta ad erogare l'attività di formazione prevista dalla normativa di riferimento a ciascuno dei lavoratori, nonché rendere edotti gli stessi su ogni altro argomento che, di volta in volta, venga considerato necessario per il raggiungimento degli obiettivi aziendali in tema di sicurezza;
- i lavoratori in relazione ai quali è previsto un mutamento di mansione devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per l'esecuzione del nuovo incarico;
- i soggetti cui vengono affidati specifici compiti in materia di emergenza (es.:
 addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione e pronto soccorso) devono
 ricevere la formazione ad hoc necessaria ai fini dello svolgimento degli stessi;
- devono essere effettuate, con cadenza periodica, prove di evacuazione, dando evidenza dello svolgimento delle stesse nonché del relativo esito mediante la predisposizione di apposito verbale;
- i neoassunti in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione – non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata

formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche.

Il presente Protocollo si pone la finalità di istituire un controllo circa l'effettività e l'adeguatezza del sistema di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, attraverso la codificazione di un sistema di informazione e di ispezione che metta l'Organismo di Vigilanza in condizione di entrare in possesso e di conoscere la documentazione aziendale predisposta dalla Società per quanto concerne il programma preventivo di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari, ognuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

L'applicazione deve essere estesa anche a coloro che, esterni alla Società, intrattengano rapporti contrattuali con Molini Lario in forza di contratti d'appalto o di fornitura (art. 26, D. Lgs. n. 81/2008).

3. RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO

Il responsabile del presente Protocollo è il Datore di lavoro.

4. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il DVR adottato dalla Società rappresenta l'evidenza documentale di un processo permanente di prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

È il documento elaborato dal Datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del Rappresentante per la sicurezza, e contiene:

- a. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per tale valutazione, che è effettuata in relazione alla natura dell'attività dell'impresa;
- b. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei DPI, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a), al fine di stabilire, secondo il tipo di attività

- svolta, quali DPI sono da utilizzare presso ogni deposito della Società;
- c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Il documento è custodito presso Molini Lario.

Per l'individuazione dei fattori di rischio e/o criticità e, più in generale, sul contenuto dello stesso si rimanda alle osservazioni e ai rilievi in esso descritti.

La Società ha predisposto, altresì, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento fra le ditte appaltatrici operanti nella Società, fornendo le informazioni necessarie per eliminare i rischi dovuti dalle interferenze tra le attività delle ditte medesime.

Nel caso di lavori affidati in appalto (o sub appalto) ad imprese esterne o a lavoratori autonomi, infatti, il Datore di lavoro committente predispone il "Documento di valutazione dei rischi interferenti", che indica le misure adottate per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte e per promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le stesse. Tale documento è obbligatoriamente allegato al contratto di appalto o d'opera.

Il documento in esame riguarda esclusivamente i rischi da interferenza tra le attività del committente e l'attività dell'impresa (o delle imprese) appaltatrice o lavoratore autonomo e non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.